

DL 1.3.2022 N. 17 - c.d. Decreto “ENERGIA”

Principali novità

1 PREMESSA

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 17/2022.

Il DL 17/2022 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

2 PRINCIPALI NOVITÀ

Di seguito si riepilogano le principali novità:

1. PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE
2. ALIQUOTA IVA DEL 5% PER LE SOMMINISTRAZIONI DI GAS METANO
3. CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE
4. CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS
5. CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO
6. FONDO NUOVE COMPETENZE - ESTENSIONE

Argomento	Descrizione
<p style="text-align: center;">1. PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE</p>	<p>L'art. 29 del DL 17/2022 proroga anche per l'anno 2022 la possibilità di rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni (agricoli e edificabili), suscettibili di produrre plusvalenze ai sensi dell'art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR, allorché tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.</p> <p>1.1 Ambito soggettivo</p> <p>Possono optare per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni non quotate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa; • le società semplici e i soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR; • gli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell'esercizio di impresa; • i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l'imponibilità in Italia. <p>In caso di partecipazione o di terreno acquistati in regime di comunione dei beni, entrambi i cointestatari devono procedere con il versamento dell'imposta sostitutiva per la quota a ciascuno imputabile.</p> <p>1.2 Terreni e partecipazioni rientranti nell'agevolazione</p> <p>L'art. 67 co. 1 lettere da a) a c-bis) del TUIR contempla fattispecie reddituali conseguibili esclusivamente al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali.</p> <p>Pertanto, le persone fisiche e gli enti non commerciali possono avvalersi dell'agevolazione soltanto con riferimento alle partecipazioni ed ai terreni posseduti al di fuori dell'ambito dell'attività imprenditoriale eventualmente esercitata.</p> <p>Inoltre, ai fini della disciplina in esame, costituiscono partecipazioni rivalutabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le partecipazioni rappresentate da titoli (azioni); • le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di srl o di società di persone); • i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, <i>warrant</i>, obbligazioni convertibili in azioni). <p>1.3 Requisito del possesso e perfezionamento dell'opzione</p> <p>Per avvalersi della rideterminazione del costo dei terreni o delle partecipazioni non quotate, è necessario possedere il bene alla data dell'1.1.2022.</p>

Argomento	Descrizione
Segue	<p>Entro il successivo 15.6.2022, occorrerà:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare la redazione e il giuramento di un'apposita perizia di stima, da parte di un soggetto abilitato; • procedere con il versamento in autoliquidazione di un'imposta sostitutiva del 14% sul valore periziato, da parte del contribuente. <p>È possibile eseguire il versamento dell'imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo a partire dal 15.6.2022, applicando un interesse annuo del 3%.</p> <p>Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovrebbe essere confermato l'utilizzo del codice tributo "8055".</p> <p>1.4 Scomputo o rimborso dell'imposta sostitutiva già versata</p> <p>Qualora il contribuente intenda avvalersi dell'ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti (art. 7 del DL 70/2011 e circ. Agenzia delle Entrate 47/2011, § 2):</p> <ul style="list-style-type: none"> • non è tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione; • può scomputare l'imposta sostitutiva già versata dall'imposta dovuta per effetto della nuova rivalutazione. <p>Inoltre, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva pagata in passato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il termine di decadenza di 48 mesi, ai sensi dell'art. 38 del DPR 602/73; • calcolato a decorrere dalla data in cui si verifica la duplicazione del versamento, cioè dalla data del versamento dell'intera imposta sostitutiva, o della prima rata, relativa all'ultima rivalutazione che viene effettuata. <p>1.5 Calcolo di convenienza in caso di rivalutazione di una partecipazione</p> <p>Affinché il regime agevolato risulti conveniente in caso di cessione di una partecipazione non quotata è necessario che l'imposta sostitutiva del 14% applicata sul valore di perizia risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento.</p> <p>Questa verifica si può riassumere nella seguente formula:</p> <p><i>14% × valore della quota da perizia < 26% × plusvalenza da cessione.</i></p> <p>Considerato che il rapporto tra le due imposte è di 0,5384615 (14% / 26%), il regime agevolato risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore al 53,84615% del valore della partecipazione rilevato in sede di perizia.</p> <p>A titolo esemplificativo, si ipotizza una persona fisica che possiede una partecipazione in una società a responsabilità limitata in merito alla quale:</p>

Argomento	Descrizione
Segue	<ul style="list-style-type: none"> • il costo di acquisto è pari a 30.000,00 euro; • il valore di perizia all'1.1.2022 risulta pari a 100.000,00 euro e tale ammontare coincide con il prezzo di vendita. <p>L'affrancamento della partecipazione sarebbe conveniente, in quanto costerebbe al contribuente $100.000,00 \times 14\% = 14.000,00$, mentre la plusvalenza sulla partecipazione non affrancata sconterebbe un'imposta sostitutiva da <i>capital gain</i> pari a 18.200,00 euro ($70.000,00 \times 26\%$).</p> <p>Se invece la plusvalenza realizzata fosse pari a 53.846,15 euro, l'imposta sostitutiva da <i>capital gain</i> sarebbe pari a 14.000,00 euro ($53.846,15 \times 26\%$), esattamente quanto il contribuente pagherebbe per affrancare una partecipazione non quotata perizia per un valore di 100.000,00 euro.</p>
2. ALIQUOTA IVA DEL 5% PER LE SOMMINISTRAZIONI DI GAS METANO	<p>L'art. 2 del DL 17/2022 ha esteso, per il secondo trimestre 2022, le agevolazioni in termini di aliquota IVA per le somministrazioni di gas metano, già previste per l'ultimo trimestre 2021 (art. 2 del DL 130/2021) e per il primo trimestre 2022 (art. 1 co. 506 della L. 234/2021).</p> <p>In particolare, si prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5%, in via derogatoria rispetto a quanto ordinariamente stabilito, per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.</p> <p>Qualora le somministrazioni di gas siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.</p> <p>L'aliquota IVA agevolata spetta anche in relazione agli impieghi di gas metano per combustione che fruiscono dell'esenzione dal pagamento dell'accisa o dell'accisa con aliquota ridotta.</p> <p>Esclusioni</p> <p>Non beneficiano dell'agevolazione in commento le somministrazioni di gas metano impiegato per autotrazione, nonché quelle di gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.</p>
3. CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE ENERGIVORE	<p>L'art. 4 del DL 17/2022 prevede un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017.</p> <p>In particolare, viene riconosciuto un credito d'imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 da tali imprese, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.</p> <p>Il credito d'imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso:</p>

Argomento	Descrizione
segue	<ul style="list-style-type: none"> • l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto-consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica; • il credito d'imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica. <p>3.1 utilizzo del credito d'imposta</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007. <p>3.2 Trattamento fiscale</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
<p>4. CREDITO D'IMPOSTA PER LE IMPRESE A FORTE CONSUMO DI GAS</p>	<p>L'art. 5 del DL 17/2022 introduce un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel secondo trimestre del 2022.</p> <p>L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.</p> <p>4.1 utilizzo del credito d'imposta</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007. <p>4.2 Trattamento fiscale</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP; • non rileva ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Argomento	Descrizione
<p>5. CREDITI D'IMPOSTA PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO</p>	<p>L'art. 6 del DL 17/2022 prevede alcuni crediti d'imposta per le imprese operanti nel settore dell'autotrasporto.</p> <p>Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti è riconosciuto, per il 2022, un credito d'imposta nella misura del 15% del costo di acquisto (al netto dell'IVA) del componente "AdBlue" necessario per la trazione dei mezzi.</p> <p>Alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è riconosciuto, per il 2022, un credito d'imposta nella misura del 20% delle spese sostenute (al netto dell'IVA) per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei mezzi.</p> <p>5.1 utilizzo dei crediti d'imposta</p> <p>I suddetti crediti d'imposta sono utilizzabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24; • senza applicazione dei limiti annui alle compensazioni, di cui all'art. 34 co. 1 della L. 388/2000 e all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007. <p>5.2 Trattamento fiscale</p> <p>I suddetti crediti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP; • non rilevano ai fini della determinazione del <i>pro rata</i> di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
<p>6. FONDO NUOVE COMPETENZE - ESTENSIONE</p>	<p>L'art. 24 del DL 17/2022 ha modificato l'art. 11-ter del DL 146/2021, conv. L. 215/2021, inserendo al co. 2, in merito alle caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, da ridefinire con il decreto ministeriale di cui al medesimo comma, anche coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • abbiano sottoscritto accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ai sensi dell'art. 43 del DL 25.6.2008 n. 112, conv. L. 6.8.2008 n. 133, • ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale di cui all'art. 1 co. 478 della L. 30.12.2021 n. 234, <p>e conseguentemente emerga un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori.</p>

Studio Dott. Begni & Associati